

Reato per conguagli fittizi presentati all'INPS solo se si supera la soglia

Per l'indebita percezione di erogazioni le dichiarazioni presentate con il modello DM10, singolarmente considerate, devono superare 3.999,96 euro

/ Stefano COMELLINI

Il datore di lavoro che, con la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per maternità, malattia, assegni familiari, effettuati il **conguaglio** di tali somme con quelle dovute all'ente previdenziale integra il delitto di cui all'[art. 316-ter](#) comma 1 c.p., sempre che le dichiarazioni presentate con il modello DM10, singolarmente considerate, **superino** la soglia di punibilità (3.999,96 euro) prevista dalla fattispecie. La Cassazione ha confermato questo principio di diritto con la sentenza n. 7963 depositata ieri.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ritenuto la responsabilità, per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. ("Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"), del rappresentante legale di una srl per avere effettuato il conguaglio di somme in realtà **mai corrisposte** a una dipendente quali emolumenti dovuti a titolo maternità, malattia e assegni in favore del nucleo familiare, per mezzo del modello DM10 presentato all'INPS, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

Per la Corte, in conformità a una sua precedente giurisprudenza (Cass. n. [48663/2014](#)), non vi è dubbio che tale condotta integri la fattispecie contestata, in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite nn. [16568/2007](#) e [7537/2011](#), per cui l'art. 316-ter c.p. offre una tutela **residuale e complementare** rispetto a quella dell'[art. 640-bis](#) c.p. ("Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche") – con cui peraltro il rapporto distintivo non è di agevole soluzione – tale per cui la prima delle richiamate previsioni interverrebbe a sanzionare solo le fattispecie che resterebbero altrimenti fuori dal raggio di operatività della seconda. In ogni caso, per quanto qui rileva, l'art. 316-ter richiede solo l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti **falsi** attestanti cose non vere (ovvero l'omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento **indebito** di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Per tale fattispecie, le erogazioni non devono, quindi, necessariamente realizzarsi nel conseguimento diretto di una somma di denaro, ben potendo anche consistere nell'**esenzione** dal pagamento di una somma altrimenti dovuta ovvero in un **risparmio**. Situazione corrispondente a quella del caso di specie, con somme di denaro falsamente indicate come anticipate dal datore in favore del lavoratore poste a conguaglio in sede di dichiarazione con il modello DM10, per mezzo del quale era stato conseguito, all'atto della presentazione, un immediato risparmio rispetto alle somme dovute

quale debito previdenziale.

Tuttavia, l'art. 316-ter comma 2 c.p. prevede che i fatti di percezione indebita al di sotto della soglia dei **3.999,96 euro** costituiscano **illecito amministrativo**, cui si applica la sanzione pecuniaria da 5.164 a 25.882 euro, con l'ulteriore limite per cui la sanzione non può superare il triplo del beneficio conseguito (comma 3). Si tratta di soglia riconducibile a elemento costitutivo del reato, e non a condizione obiettiva di punibilità, che richiede, come tale, di essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte del percipiente.

La Corte ha dovuto quindi valutare se la soglia fosse stata superata – come ritenuto dai giudici di merito che hanno operato la sommatoria delle diverse dichiarazioni DM10 – considerando che la consumazione del reato *ex art. 316-ter* c.p. si ha all'atto dell'**utilizzo o della presentazione** di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, cui consegue l'erogazione del contributo o del finanziamento; momento che si individua nella condotta del datore che provvede a versare all'INPS, secondo quanto indicato nel DM10, l'importo ridotto dei contributi a cagione dell'indebito conguaglio operato, così percependo tale differenza quale erogazione non dovuta da parte dell'ente pubblico.

In altre parole, stante la natura di elemento costitutivo del reato, il superamento della soglia di punibilità è idoneo a integrare la fattispecie penale solo se si realizza al momento del conseguimento della **somma** corrispondente a ogni singola condotta, rimanendo irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi i contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento del limite (Cass. n. [24890/2019](#)).

Questo principio non contrasta, per la Cassazione, con quella sua precedente giurisprudenza per cui, ai fini della valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa, si deve tener conto della complessiva somma indebitamente appresa dal beneficiario e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta (Cass. n. [11145/2010](#)). In quel caso, ricorda la Corte, si trattava di un'**unica condotta illecita** con effetti favorevoli indebitamente percepiti con scadenze differite nel tempo.

Nel caso di specie, invece, si trattava di **plurime azioni** con cui erano fraudolentemente imputati predisponendo il modello DM10 singoli e distinti conguagli, in realtà non consentiti in ragione dell'omessa corresponsione dei contributi previdenziali spettanti alla dipendente, tutti singolarmente inferiori alla soglia di punibilità. La Corte ha quindi deciso l'annullamento dell'impugnata sentenza di condanna.